

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1219/90 DELLA COMMISSIONE****dell'8 maggio 1990****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco e dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4049/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1990, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen<sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo bianco e di eglefino per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco e di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990; che

il Regno Unito ha proibito la pesca di queste popolazioni a partire dal 27 aprile 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco e di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito i contingenti assegnati al Regno Unito per il 1990.

La pesca del merluzzo bianco e dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 27 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 44.